

ODG

N. 187

Legge regionale n. 16 del 9 aprile 2024 'Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo': riconoscimento dell'apporto degli enti del terzo settore

Presentato da:

RAVELLO ROBERTO SERGIO (primo firmatario) 25/02/2025, SACCHETTO CLAUDIO 25/02/2025, CAMERONI DANIELA 25/02/2025, BORDESE MARINA 25/02/2025, RAITERI SILVIA 25/02/2025, BINZONI ALESSANDRA 25/02/2025, BARBERO FEDERICA 25/02/2025, EBARNABO SERGIO 25/02/2025, GODIO GIANLUCA 25/02/2025, ZAPPALA' DAVIDE EUGENIO 25/02/2025, RIVA VERCELLOTTI CARLO 25/02/2025, CASTELLO MARIO SALVATORE 25/02/2025, BIGLIA DEBORA 25/02/2025, BECCARIA ANNALISA 25/02/2025

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 25/02/2025

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO n. 187

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 87 del Regolamento interno*

**Collegato al disegno di legge n. 49 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027"
presentato il 30 settembre 2024**

OGGETTO – *Legge regionale n. 16 del 9 aprile 2024 "Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo": riconoscimento dell'apporto degli enti del terzo settore.*

Il Consiglio regionale,

Premesso che

- la Legge regionale n. 16 del 9 aprile 2024, recante "*Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo*", è intervenuta a riordinare la normativa regionale in materia, coerentemente con quella nazionale ed europea, stanziando altresì 500 mila euro annui per il triennio 2024-2026;
- l'obiettivo era duplice: semplificare la normativa a quel momento vigente, abrogando diverse leggi regionali in favore di un provvedimento organico e coordinato, e aggiornarne l'impianto in sintonia con le sensibilità emergenti della società;
- tra i principi ispiratori è bene ricordare la volontà di "*promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela della salute e il*

benessere degli animali d'affezione a cui riconosce la dignità di esseri senzienti, nel rispetto delle loro esigenze, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono”;

- all'art. 2, nel ribadire che *“la Regione tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove il possesso responsabile e comportamenti idonei a garantire una convivenza tra uomo e animale rispettosa delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali”*, vengono altresì elencate le azioni volte alla piena attuazione del dispositivo, tra cui l'individuazione di obblighi e divieti per i responsabili degli animali, la programmazione di interventi di contrasto al randagismo e all'abbandono, il sostegno al ruolo degli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali nonché la valorizzazione delle competenze dei soggetti che svolgono professionalmente attività di assistenza degli animali d'affezione;

Evidenziato che

- in ottica di prevenzione e deterrenza ma, soprattutto, con finalità educative in una logica di sensibilizzazione, la capillarità e la concreta operatività degli enti del terzo settore, nel perimetro di applicazione della richiamata norma, svolgono un ruolo fondamentale;

Evidenziato altresì che

- l'art. 35 *“Riconoscimento dell'apporto degli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali”* della l.r. 16/2024 stabilisce che:
 - *1. La Regione promuove e sostiene le attività svolte dagli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali e, avvalendosi delle risorse nazionali trasferite e regionali di cui all'articolo 42, può erogare contributi agli enti locali singoli e associati, che in collaborazione con tali enti realizzano progetti specifici di tutela degli animali e prevenzione del randagismo;*

- *2. La Giunta regionale identifica i criteri attraverso i quali la direzione regionale competente provvede a selezionare enti del terzo settore qualificati in materia e iscritti al Runts, da coinvolgere nella realizzazione d'iniziative di rilevanza regionale per l'assolvimento delle finalità della presente legge, nei programmi d'informazione ed educazione di cui all'articolo 9, nonché per la partecipazione al Comitato di cui all'articolo 36.;*
- pare fondamentale garantire sostegno e supporto operativo ed economico agli attori coinvolti;

IMPEGNA

la Giunta regionale

- a dare seguito all'art. 35 della legge regionale 16/2024, promuovendo e sostenendo, anche con l'impiego di risorse dedicate, le attività svolte dagli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali e, come previsto, identificando i criteri per procedere alla selezione di tali enti, qualificati in materia e iscritti al Runts, da coinvolgere nell'assolvimento delle finalità del dispositivo in parola.